



**Richiesta di autorizzazione per i fornitori (venditori)  
all'applicazione della regolamentazione speciale per gruppi di turisti  
(esenzione fiscale alla fonte)**

### Introduzione

Le seguenti spiegazioni si fondano sull'ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico (RS 641.202.2; di seguito: ordinanza del DFF). Ulteriori informazioni in merito alle esportazioni nel traffico turistico per vendite in negozio (tax-free for tourists) e ai **gruppi di turisti** sono reperibili sul sito internet dell'AFC ([www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch), nella rubrica *Imposta sul valore aggiunto/Temi/VAT-Refund - Tax free/Tax free*).

Nella misura in cui adempiono le condizioni enumerate nell'articolo 7 dell'ordinanza del DFF e dispongono della relativa autorizzazione dell'AFC (autorizzazione alla **regolamentazione speciale per gruppi di turisti**), i fornitori (venditori) contribuenti possono vendere, sul territorio svizzero, beni in esenzione fiscale a partecipanti a viaggi di gruppo guidati in provenienza dall'estero. In tal caso, non sono richieste né l'uscita dal territorio svizzero attraverso un ufficio doganale svizzero, né l'attestazione successiva da parte di un servizio riconosciuto all'estero.

Tuttavia, le forniture a partecipanti a viaggi di gruppo guidati in provenienza dall'estero possono essere esportate tuttora in esenzione fiscale senza l'applicazione della regolamentazione speciale per gruppi di turisti. In questo caso, l'esenzione fiscale va comprovata mediante uno dei mezzi di prova conformemente agli articoli 4–6 dell'ordinanza del DFF (p. es. documento d'esportazione attestato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC]).

A prescindere dalla prova presentata – regolamentazione speciale per gruppi di turisti o mezzo di prova conformemente agli articoli 4–6 dell'ordinanza del DFF – le condizioni essenziali per l'esenzione fiscale non divergono (art. 1 dell'ordinanza del DFF).

### Attestazione del richiedente (fornitore)

Il sottoscritto fornitore contribuente dichiara di conoscere le condizioni richieste per l'applicazione della regolamentazione speciale per gruppi di turisti previste all'articolo 7 dell'ordinanza del DFF e s'impegna a osservarle. Ciò significa che:

1. La vendita di beni senza IVA avviene direttamente in negozio (sul territorio svizzero) esclusivamente a partecipanti (acquirenti) a viaggi di gruppo guidati in provenienza dall'estero. Un gruppo di turisti è considerato tale, se sono adempite **cumulativamente** le seguenti condizioni:
  - il gruppo di turisti è composto di almeno due partecipanti al viaggio, acquirenti del viaggio organizzato presso il promotore del viaggio che esercita la sua attività commerciale nel settore turistico;
  - il gruppo di turisti è accompagnato da una guida, che esercita la sua attività commerciale nel settore turistico, dal momento in cui entra insieme in territorio svizzero fino a quando lo lascia insieme a destinazione dell'estero. La guida turistica non deve necessariamente essere presente al momento dell'entrata e dell'uscita dal territorio svizzero. La guida può per esempio accogliere il gruppo di turisti in territorio svizzero immediatamente dopo l'entrata del gruppo e congedarsi da esso immediatamente prima della sua uscita (p. es. all'aeroporto).
2. Per ogni gruppo di turisti esteri che partecipano a un viaggio guidato, il fornitore dispone di una dichiarazione firmata dal promotore del viaggio o dalla guida turistica, entrambi attivi commercialmente nel settore turistico, attestante che:
  - nessuno dei partecipanti al viaggio è domiciliato in territorio svizzero;
  - tutti i partecipanti al viaggio sono entrati insieme in territorio svizzero e lo lasceranno insieme al più tardi 30 giorni dopo la consegna dei beni acquistati presso il fornitore.

